



Prot.n. /RU

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E

SICUREZZA SUL LAVORO

UFFICIO ACQUISTI

CONTRATTO PER LA FORNITURA BIENNALE DI CARTA PER USO

UFFICIO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER LE SEDI

DELL'AGENZIA

LOTTO -(1-2-3-4) CIG:

L'anno duemiladiciassette, il giorno del mese di , in Roma, alla Via

Mario Carucci 71, presso la sede della Direzione Centrale Pianificazione,

Amministrazione e Sicurezza sul Lavoro dell'Agazia delle Dogane e dei Monopoli,

Tra

Agazia delle Dogane e dei Monopoli (nel seguito per brevità anche

"Amministrazione/Agazia") con sede legale in via Mario Carucci 71 – 00143 Roma

C.F.97210890584 – P.I.06409601009, domiciliata ai fini del presente atto in Roma,

Via Mario Carucci 71, in persona del Dirigente ad interim dell'Ufficio Acquisti,

Dott.ssa Vincenza Iannelli facultata alla stipula del presente atto;

E

sede legale in iscritta al Registro delle Imprese di al n.

, P. IVA domiciliata ai fini del presente atto in....., in persona del

procuratore e legale rappresentante-----, giusta poteri allo stesso conferiti

...(nel seguito per brevità anche "Fornitore");

Premesso che

L'Agazia ha indetto una gara pubblica europea, mediante procedura aperta, per

la fornitura biennale di carta in risme per la stampa e fotocopie da destinare agli uffici dell'Agenzia su tutto il territorio nazionale, con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E in data 2017 e sulla G.U.R.I. - V serie speciale - n. del 2017 e che le risorse per la copertura economico-finanziaria del presente contratto sono stanziare con riferimento ad ogni singolo anno di validità del medesimo contratto;

Il Responsabile unico del procedimento ha formulato la graduatoria di aggiudicazione nella quale il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura avendo offerto il prezzo più basso secondo quanto previsto dal bando di gara e dal disciplinare di gara, graduatoria definitiva comunicata con nota prot.n. /RU del 2017 ;

il Fornitore ha presentato la dichiarazione attestante ;

il Fornitore ha prestato cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, mediante emessa il 2017 dalla per l'importo di € (/00), conforme alle prescrizioni previste dal Disciplinare di gara;

il Fornitore di possedere un'adeguata struttura tecnico-organizzativa per rendere tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto, struttura che si impegna a mantenere per tutta la durata del Contratto stesso;

il Fornitore dichiara, infine, che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico e relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, nonché dal Bando di gara, dalle regole amministrative e relativi allegati e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso.

Convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le parti convengono che le premesse e tutti i documenti di gara indicati in premessa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e dichiarano di averne preso piena e totale conoscenza.

ART. 2 – RISPETTO DELLE NORME

Il Fornitore, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, è tenuto a osservare e ad adeguarsi - a sua cura e spesa – a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento e alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità nel comparto economico interessato. Il Fornitore è tenuto, altresì, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali ad adeguarsi a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente atto nel comparto economico di riferimento. Il Fornitore in particolare è tenuto, a pena di risoluzione del Contratto, al pieno rispetto delle leggi vigenti in materia previdenziale, in materia antinfortunistica e di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

Resta comunque convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono a esclusivo carico del Fornitore, che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi.

Restano parimenti a esclusivo carico del Fornitore le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

L'esecuzione del Contratto è regolata, oltre che dalle clausole del medesimo e dei suoi allegati, dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici di forniture e servizi, dalle norme del Codice Civile e di contabilità generale dello Stato, dalle disposizioni normative concernenti l'oggetto specifico del presente Contratto.

ART. 3 - OGGETTO

Il Fornitore si impegna a effettuare, alle condizioni tutte del presente Contratto, la fornitura biennale di carta per uso ufficio presso le sedi dell'Agenzia di cui al Lotto.....(CIG) aventi le caratteristiche descritte nel capitolato tecnico.

Nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà essere valutato il ricorso all'art.106 comma 12 del D.Lgs.n.50/2016 (quinto d'obbligo). Pertanto con la presente il Fornitore espressamente accetta, su richiesta dell'Agenzia, di aumentare o diminuire la fornitura oggetto del presente Contratto fino alla concorrenza di 1/5 (un quinto) delle quantità indicate nel capitolato (all....) fermo restando il prezzo unitario offerto.

ART. 4 - DURATA

Il presente Contratto ha efficacia biennale decorrente dalla data della sua sottoscrizione. Nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà essere valutato il ricorso all'art.106 comma 11 del D.Lgs.n.50/2016

ART. 5 – RECESSO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Agenzia potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 92 e segg. del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, nelle ipotesi ivi previste.

Il Fornitore, inoltre, espressamente acconsente che l'Agenzia possa recedere dal Contratto in qualsiasi momento, al di fuori delle ipotesi suddette, dandone avviso mediante posta elettronica certificata almeno 2 (due) mesi prima. In tal caso l'Agenzia riconosce al Fornitore esclusivamente i corrispettivi relativi alla parte di fornitura eseguita e alle prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso. Il Fornitore rinuncia, fin da ora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso a qualsiasi titolo.

ART. 6 – ONERI E INCOMBENZE A CARICO DEL FORNITORE

Oltre a quanto indicato nel precedente art.3 si intendono comprese nella fornitura e remunerate con il corrispettivo di cui all'art.9, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- (*relativamente al singolo lotto*) il trasposto presso le sedi di consegna indicate nell'allegato A " Quantitativi biennali e sedi di consegna" .

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto, impegnandosi a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 7 – CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere consegnata con **cadenza semestrale** a decorrere dal secondo mese successivo alla stipula del contratto.

La consegna della fornitura dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della PEC di richiesta. Ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, consegna e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, è interamente a carico del Fornitore.

L'ordine di fornitura - emesso esclusivamente dal Direttore dell'Esecuzione, previo assenso del RUP - verrà comunicato tassativamente per iscritto all'indirizzo PEC indicato dall'Aggiudicatario.

Il Fornitore si impegna a fornire le risme di carta, con le caratteristiche richieste, secondo le modalità, i termini e le quantità indicate nel presente Contratto e nel Capitolato.

ART. 8 – GARANZIA

Il Fornitore garantisce espressamente che la carta fornita richiama i requisiti

previsti nel capitolato e nel disciplinare di gara

In caso di vizi e difformità, errori o difetti di stampa o di confezionamento in scatola, si applicano gli articoli 5 e 14.

ART. 9 – CORRISPETTIVO

Per tutta la fornitura, comprensiva altresì di tutte le prestazioni a essa connesse, l’Agenzia corrisponde al *fornitore* , il corrispettivo pari a euro ... (.../00) , al netto dell’I.V.A.

Il Fornitore rinuncia espressamente, sin da ora, a richiedere ai sensi dell’art.1467 c.c., la risoluzione del presente Contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità.

Il Fornitore garantisce che il corrispettivo è stato determinato con un corretto rapporto costi/prestazioni, che è mantenuto per tutta la durata del Contratto.

ART. 10– FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo di cui al precedente art.11 è liquidato dall’Agenzia con cadenza **semestrale**; le fatture semestrali dovranno essere emesse a seguito del rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento previo nulla osta da parte del Direttore dell’Esecuzione, e, come stabilito dall’art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) e in attuazione del disposto di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio. Ai fini del buon esito del pagamento nelle fatture elettroniche dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- Codice univoco ufficio: **EHD13P**
- Codice Identificativo Gara:

- Il numero di contratto:
- Ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione.

Il pagamento sarà effettuato, a cura dell’Agenzia, mediante bonifico sul conto corrente dedicato entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.

ART. 11- OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.

Ai sensi del comma 7 della norma suddetta il Fornitore comunica che il proprio conto corrente dedicato è il seguente:

per la mandataria.....:

IBAN:

i soggetti abilitati a eseguire movimentazioni sul predetto conto corrente sono:

Il soggetto abilitato a eseguire movimentazioni sul predetto conto corrente è:

, nato a () il , C.F.:

Ogni eventuale variazione di tali dati verrà comunicata all’Agenzia, per mezzo di posta elettronica certificata.

ART. 12 - TERMINI

I termini relativi alla fornitura, quali quelli indicati negli atti di gara, si considerano a tutti gli effetti improrogabili.

Il loro mancato rispetto produrrà la risoluzione ai sensi dell’art. 5 del presente contratto.

ART. 13 – CAUZIONE

La cauzione di cui alle premesse è svincolata a seguito dell'adempimento delle obbligazioni assunte, con le modalità di cui all'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto dal successivo art.14, la stessa sarà reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'Agenzia comunicherà al Fornitore l'avvenuta riduzione.

In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, l'Agenzia avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art.5, fatto salvo il risarcimento del danno subito.

ART. 14- PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui agli atti di gara l'Agenzia applicherà una penale pari a € 70,00 (settanta/00), salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Qualora il ritardo superi i 10 (dieci) giorni solari, dall' 11° (undicesimo) giorno l'Agenzia applicherà una penale giornaliera pari a € 200,00 (duecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

Delle applicazioni delle eventuali penali e dei motivi che le hanno determinate, l'Amministrazione renderà tempestivamente informato il *fornitore* a mezzo posta elettronica certificata.

Le penali saranno contabilizzate sulla prima fatturazione utile.

Qualora i ritardi di cui al presente articolo superino i 30 (trenta) giorni solari, il presente Contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'Agenzia, ai sensi dell'art. 5, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, fatto salvo il riconoscimento del maggior danno.

ART. 15 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Il Fornitore si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi,

compresi quelli assicurativi e previdenziali, a ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro e gli atti amministrativi.

ART. 16– DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

La validità ed efficacia del presente Contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto da parte del Fornitore della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto stesso.

Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all'Agenzia ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto societario o gestionale, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi.

L'Agenzia si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

ART. 17– OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Fornitore si impegna, pena la risoluzione del presente Contratto, ai sensi dell'art. 5, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Agenzia, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del Contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Agenzia, delle quali sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di atti cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il Contratto.

ART. 18– TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto sono

oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.n.196/2003 e successive modificazioni e integrazioni esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto. Competono al Fornitore i diritti di cui all'art.13 del D.Lgs.n.196/2003.

ART. 19- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto al Fornitore di cedere il Contratto.

In caso di inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui sopra l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno, avrà facoltà di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi dell'art.5 e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali.

ART. 20- DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio:

il Fornitore.. , presso , Via ,

- Pec: ;

l'Amministrazione- Direzione Centrale Pianificazione, Amministrazione e Sicurezza sul Lavoro - Ufficio acquisti - Via Mario Carucci n. 71, Roma - Pec:

dogane.amministrazione.acquisti@pce.agenziadogane.it

ART. 21- ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

Le prestazioni previste dal presente Contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e sono operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e successive modificazioni.

ART. 22– RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra i contraenti, comprese quelle di cui al D.lgs. 9 ottobre 2002, n.231 e successive modificazioni e integrazioni, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario del foro di Roma.

ART. 23 OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL D.P.R. n. 62/2013

Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165” e dell'art.1 del codice di comportamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adottato con deliberazione n. 4755/RI del 28 aprile 2014 del Direttore dell'Agenzia, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 5, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, che sono pubblicati sul sito istituzionale www.agenziadoganemonopoli.gov.it sezione Home/L'Agenzia/Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti formali.

ART.24 – COSTO DELLE MISURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI DA INTERFERENZE

Il costo delle misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenze ammonta a € 0.

Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, tutte le clausole e condizioni di seguito indicate:

art. 4 durata

art. 5 risoluzione e recesso

art. 7 condizioni e modalita' di esecuzione della fornitura

art. 9 corrispettivo

art. 12 termini

art. 13 cauzione

art. 14 penali

art. 16 disposizioni antimafia

art. 17 obbligo di riservatezza

art.19 divieto di cessione del contratto

art. 22 risoluzione delle controversie.

Per il Fornitore

Si allegano i seguenti documeti:

letto, firmato e sottoscritto.

Per il Fornitore ...

Per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Il presente contratto, composto di n.12 pagine, viene firmato digitalmente tra le parti.